

838



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA V AMBIENTE - PATRIMONIO — PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZIO 2° – PATRIMONIO - ECOLOGIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA V

N° *813* del 31/12/2021

CIG: 9061910CB0

Oggetto: Approvazione convenzione 2022 per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di contrada Grotte San Giorgio (CT) gestita da **Sicula Compost S.r.l.** .

PREMESSO che la Sicula Compost s.r.l. è società attiva nel settore dello smaltimento dei rifiuti organici non pericolosi sita nel Comune di Catania in località Grotte San Giorgio in forza del D.D.G. n.1212 del 05/09/2016, volturato dal Gestore con D.D.G. n.180 del 21/03/2018 emanato dall'Ass.Reg. Territorio ed Ambiente – Dipartimento Ambiente della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che con DDS n. 689 del 23/06/2020 il Comune di Carlentini è stato autorizzato a conferire i r.s.u. e assimilati non pericolosi, fino a nuove comunicazioni, nella discarica di Grotte San Giorgio gestita da Sicula Trasporti s.r.l. con sede a Catania in via A. Longo n. 34 P.I. 00805460870;

PRESO ATTO della convenzione in essere stipulata con Sicula Compost s.r.l ed approvata con Determina del Responsabile n. 407 del 01/07/2021 è già scaduta, come da richiesta della Sicula Compost s.r.l assunta con prot. 22566 del 28/12/2021 necessita rinnovare la presente convenzione allegata dal 01/01/22 fino al 31/03/2022;

RITENUTO che è doveroso per l'Ente assicurare lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili codici CER 200201 e 200108 e 200302 rifiuti non pericolosi prodotti in tutto il territorio comunale e dunque necessita rinnovare fino al 31/03/2022 la convenzione in essere come richiesta da Sicula Compost s.r.l. con sede in via Salvatore Tomaselli 41 in Catania P.I. 05472300879 alle condizioni ampiamente descritte nell'allegato "Contratto per il conferimento di rifiuti".

RICHIAMATO l'art. 51 comma 2 del Decreto Legge 31/05/2021 n.77, che consente alla stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto, per servizi e forniture, fino alla soglia di € 139.000,00 oltre IVA di legge;

PROPONE di impegnare la somma di €. 80.000,00 IVA inclusa al 10% per il conferimento dei rifiuti biodegradabili prodotti nel territorio comunale e di liquidare il dovuto a presentazione di regolare fattura per il tramite della Sicula Compost s.r.l. con sede in via Salvatore Tomaselli 41 in Catania P.I. 05472300879 , che rientra nella disponibilità dello stanziamento previsto nel cap.

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR) – Tel 095.7858260 - Fax 095.7858260 - Partita Iva 00192920890

E-mail - ufficioecologia@comune.carlentini.sr.it Pec - area5@pec.comune.carlentini.sr.it

L'ufficio riceve: Lunedì e Venerdì dalle 09.30 alle 12.30 - Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00

5880/2022 del Bilancio Comunale, ai sensi dell'artt.163 c.2 e 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000

Il Responsabile del Servizio Ecologia
Geom. *Filadelfo Inserra*

IL RESPONSABILE

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo 267/2000;
VISTO l'art. 51 comma 2 del Decreto Legge 31/05/2021 n.77
VISTA la disponibilità al Cap.lo n. 5880 del bilancio 2020/2022 esercizio fin. 2022, denominato "Spese per la gestione discarica";
VISTO il regolamento di contabilità;
CONSIDERATO che la somma da liquidare è contenuta entro i limiti della spesa impegnata;
VISTA la Det. Sind. n.38 del 27/12/2021 con la quale sono stati confermati i responsabili delle Aree dell'Ente;
VISTA la Delibera di C.C. n. 42 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022;

DETERMINA

Di approvare la convenzione 2022 per lo smaltimento dei rifiuti con la Sicula Compost s.r.l. con sede in via Salvatore Tomaselli 41 in Catania P.I. 05472300879, attuale gestore della piattaforma di recupero per rifiuti biodegradabili CER 200108 , 200201 e 200302, allegata alla presente.

La suddetta convenzione avrà validità fino al 31/03/2023, salvo eventuali indicazioni di proroga/rinnovo automatico.

Di impegnare per la suddetta spesa € 80.000,00 Iva inclusa al 10% che rientra nella disponibilità nel Cap.lo n. 5880 del Bilancio 2020/2022 esercizio fin. 2022, denominato "Spese per la gestione discarica" ai sensi dell'art.183 c.7 del D.Lgs. n.267/2000 ;

Di liquidare le somme dovute a richiesta della Sicula Compost s.r.l. con sede in via Salvatore Tomaselli 41 in Catania P.I. 05472300879 a presentazione di fattura elettronica.

Il Responsabile dell'Area V
Arch. *Giovanni Spagnolello*

Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 5880 del bilancio 2020/2022 eser.fin. 2022 per € 80.000,00 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità agli artt. 163 com.2 e 183 c.7 del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li 31-12-2021

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa M. Sorbello
Sorbello



Pubblicata all'Albo Pretorio il _____

Ritirata il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Comunale

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI

TRA

Sicula Compost S.r.l., con sede in Catania, Via Salvatore Tomaselli n. 41, P. IVA 05472300879, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Salvatore Virgillito, nato a Paternò (CT) il 12/01/1965, d'ora in poi individuato anche quale "Gestore"

E

Comune di Carlentini, con sede legale in _____, in persona _____ d'ora in poi definito anche "Conferitore";

Il Gestore e il Conferitore verranno nel prosieguo indicati congiuntamente le "Parti".

Premesso che

- Il Gestore è titolare di un impianto di compostaggio finalizzato alla produzione di ammendanti organici sito in Catania, Contrada Grotte San Giorgio (di seguito "l'Impianto")
- L'impianto di cui al punto precedente è stato autorizzato per l'attività di compostaggio di rifiuti organici non pericolosi con D.D.G. n. 1212 del 05 settembre 2016, volturato al Gestore con D.D.G. 180 del 21 marzo 2018
- Il Conferitore intende conferire al Gestore rifiuti urbani e speciali ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio, secondo la scheda identificativa del rifiuto (allegato C)

Ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito anche "Contratto" e/o "Atto").

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Il presente Contratto ha ad oggetto il conferimento presso l'Impianto, da parte del Conferitore, dei rifiuti individuati nell'allegato C, ai fini del recupero degli stessi.

2.2. Il Conferitore si impegna a conferire un quantitativo di rifiuti codice EER 20 01 08 e 20 02 01 massimo di 108 t/mese suddivisi in non oltre 25,7 t/settimanali; tale limite quantitativo deve intendersi quale elemento essenziale caratterizzante il conferimento.

2.3. Il Gestore, da parte sua, si impegna ad effettuare tutte le operazioni di recupero dei rifiuti conferiti secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il Conferitore da ogni responsabilità.

Prima dell'inizio del conferimento, quale condizione sospensiva, il Conferitore dovrà sottoscrivere e/o fornire i documenti di cui agli allegati A,B,C,D,E,F, nonché la delibera di impegno di spesa, dotata dei pareri di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria, per le somme necessarie a coprire i costi derivanti dalla presente convenzione.

ART. 3 RIFIUTI CONFERIBILI-OGGETTO DEL PRESENTE

3.1. Ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio le tipologie di rifiuti identificati in codici EER che verranno ammesse all'impianto sono le seguenti:

- 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
- 20.03.02 Rifiuti dei mercati
- 20 02 01 Rifiuti Biodegradabili

3.2. Il Conferitore, consapevole che i rifiuti di cui al codice EER 20 02 01 sono necessari ai fini di un ottimale processo di recupero dei rifiuti di cui al codice EER 20 01 08 ed EER 20 03 02, si impegna a garantire il conferimento di rifiuti biodegradabili di cui al codice EER 20 02 01 in misura non inferiore al 20% e non superiore al 30% del totale lordo dei rifiuti conferiti, pena la riduzione dei conferimenti successivi in misura proporzionale alla quantità di rifiuti biodegradabili effettivamente conferiti o una maggiorazione di tariffa che verrà calcolata caso per caso in relazione ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti.

3.3. Eventuali conferimenti di rifiuti identificati da EER diversi da quelli sopra indicati dovranno essere oggetto di specifica richiesta e potranno essere ammessi al servizio ad insindacabile valutazione da parte del Gestore.

3.4. Il Conferitore è responsabile della qualità dei rifiuti conferiti e sarà tenuto a rispondere degli eventuali danni che questi potranno arrecare a persone e/o cose.

ART. 4 ACCESSO ALL'IMPIANTO

4.1. Il Conferitore prende atto che l'accesso all'impianto avverrà secondo le indicazioni istruite da parte del personale preposto, con le tempistiche e le modalità di volta in volta necessarie per un corretto espletamento del servizio.

4.2. Potranno accedere e circolare negli spazi autorizzati solo i mezzi muniti di contrassegno in originale della polizza assicurativa e dotati, oltre che dell'assicurazione obbligatoria, anche di quella per danni a terzi in aree private, scaturenti dallo stesso mezzo.

4.3. Il Conferitore ha l'obbligo di comunicare al Gestore gli estremi del contratto di assicurazione per la copertura del rischio di danno a terzi in aree private, nonché di comunicare periodicamente e dare dimostrazione al Gestore del perdurare della validità del contratto di assicurazione.

ART. 5 CRITERI DI AMMISSIONE AL CONFERIMENTO

5.1. Il Conferitore prende espressamente atto che:

- 1) Dovrà produrre, a insindacabile richiesta del Gestore, al momento della firma del Contratto, un'analisi dei rifiuti effettuata non oltre 60 gg prima;
- 2) I rifiuti dovranno avere un contenuto in frazione compostabile non inferiore al 95%, dovranno essere allo stato solido palabile, non polverulenti e non essere classificati pericolosi (R.U.P. assente). Dovranno inoltre essere conformi a quanto dichiarato dal Cliente nella "Scheda identificativa del rifiuto" redatta secondo l'allegato C "e rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti di cui all'allegato D;
- 3) I rifiuti che presenteranno una frazione compostabile compresa tra il 95% e l'80% potranno essere accettati ad insindacabile discrezionalità del Gestore. L'accettazione discrezionale da parte del Gestore dei rifiuti contenenti una quantità di frazione compostabile compresa tra il 95% e l'80% verrà annotata sul formulario e verranno conseguenzialmente determinati i costi necessari per lo smaltimento dei maggiori sovralli non processabili (EER 19 12 12) presso idonei impianti di trattamento, che mensilmente verranno addebitati al Cliente, il quale con la sottoscrizione del presente accetta;
- 4) I rifiuti con una frazione compostabile inferiore all'80 % verranno respinti e comporteranno un aumento di tariffa come meglio specificato nel successivo art.11;

- 5) I rifiuti potranno essere conferiti solo ed esclusivamente nel rispetto dei quantitativi massimi e delle percentuali indicati agli artt. 2 e 3.
- 5.1. Tutti gli scarti derivanti da legno e sua lavorazione non dovranno contenere sostanze usate per la conservazione del legno o per il suo trattamento.
- 5.2. L'ammissibilità di carta e cartone è subordinata all'assenza di poliaccoppiati, carta e cartone cerati, paraffinati, bitumati o oleati.
- 5.3. Il Conferitore dovrà utilizzare mezzi di trasporto dei rifiuti idonei a evitare e/o contenere le eventuali perdite di colaticci, pena il diniego all'ingresso in impianto.
- 5.4. Il Conferitore dovrà garantire l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati dei dispositivi di copertura dei rifiuti da rimuovere solo prima dello scarico dei rifiuti, pena il diniego all'ingresso in impianto.

ART. 6 MODALITÀ DI CONFERIMENTO

- 6.1 Gli automezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti dovranno circolare nel rispetto di quanto previsto negli allegati A e B del presente Contratto e dovranno essere atti allo scarico autonomo, senza ausilio di mezzi e personale del Gestore.
- 6.2. I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dovranno essere conferiti a mezzo di imballaggi compostabili.
- 6.3. I soggetti che conferiscono i rifiuti dovranno presentarsi e identificarsi all'accettazione, nonché esibire la documentazione di accompagnamento del carico. Espletati i controlli e le formalità di tipo amministrativo documentale, i mezzi saranno sottoposti a pesatura ed ammessi all'area di scarico. Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate in modo da evitare lo spandimento di rifiuti e colaticci al di fuori dell'area a ciò deputata; in forza di ciò, i mezzi con i quali si effettua il conferimento dovranno essere idonei al trasporto delle diverse tipologie di rifiuti, dovendosi considerare il Conferitore l'unico soggetto al riguardo responsabile.
- 6.4. I mezzi in uscita saranno sottoposti alla pesatura della tara a seguito della quale verrà rilasciata apposita ricevuta.

ART. 7 ORARI DI CONFERIMENTO

- 7.1 Il conferimento dovrà avvenire durante l'orario di apertura dell'Impianto nei giorni non festivi come indicato di seguito:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.45
 - il sabato dalle ore 06.00 alle ore 11.30
- 7.2 Eventuali variazioni degli orari di apertura saranno comunicate dal Gestore con congruo anticipo.

ART. 8 CONTROLLI

- 8.1. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli di tipo amministrativo documentale.
- 8.2. Al fine di verificare la conformità del conferimento a quanto previsto dal presente Contratto, il personale addetto alle attività di validazione del carico in fase di accettazione constaterà visivamente la percentuale di frazione compostabile, determinando la conformità (completa cfr. Art. 5.1.2, derogabile cfr. Art. 5.1.3 o non derogabile cfr. Art. 5.1.4) del carico stesso.
- 8.3. Qualora la percentuale dovesse risultare, a giudizio dell'operatore, in prossimità di uno dei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il carico, a discrezione del Gestore, potrà essere accettato con riserva e potranno essere avviate le procedure per l'analisi merceologica del medesimo, acquisendo un numero di campioni rappresentativo, o respinto.
- 8.4. Nel caso di accertata difformità, l'eventuale costo dei controlli e delle analisi sarà addebitato al Conferitore previa esibizione della relativa fattura, siccome verranno addebitati al Conferitore i costi

degli smaltimenti dei rifiuti che non potranno essere trattati perché difformi e che, quindi, dovranno essere conferiti in discarica e/o in impianti all'uopo autorizzati come per legge (cfr. Art. 5.1.3).

8.5. Il Gestore potrà effettuare anche verifiche a campione senza preavviso o richiedere ulteriori analisi dei rifiuti.

8.6. Per garantire standard qualitativi omogenei, le analisi merceologiche e/o chimico fisiche ed i controlli di cui al precedente punto 8.4 verranno espletate ad esclusiva cura del Gestore, presso strutture e/o laboratori da quest'ultimo individuati.

8.7. Il Conferitore accetta sin d'ora tutte le metodologie e le tempistiche di controllo adottate del Gestore.

8.8. I referenti aziendali sono:

- per Sicula Compost:
 - Resp. Tecnico: Ing. Zappalà Fabrizio tel. 095 2506938
 - Amministrazione: Sig.ra Tarquinio Francesca tel. 095 2506935
- per il Comune: _____

ART. 9 COMPOST

9.1 La materia prima seconda ovvero l'ammendante compostato misto, derivante dal trattamento dei rifiuti conferiti, rimarrà di esclusiva proprietà del Gestore, restando inteso che eventuali costi per il suo smaltimento in discarica così come eventuali guadagni derivanti dalla sua vendita restano di esclusiva competenza del Gestore.

ART. 10 DINIEGO DI CONFERIMENTO

10.1. Il Gestore non ammetterà al conferimento il carico di rifiuti per cui vengano accertate irregolarità di tipo:

- 1) Amministrativo, documentale e contabile;
- 2) Violazione degli obblighi di iscrizione dei mezzi conferitori dei rifiuti all'Albo Gestori Ambientali;
- 3) Violazione degli obblighi di cui all'allegato A e B ovvero di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.;
- 4) Difformità rispetto a quanto indicato nell'allegato C e D.
- 5) Applicazione di una delle limitazioni imposte ai punti 4 e 5 del precedente Art. 5.

10.2 Il Gestore nel caso in cui accerti la non conformità del carico, sulla base di quanto previsto agli artt.6 ed 8, successivamente alle operazioni di scarico, provvederà a delimitare e mantenere il rifiuto in impianto per 24 ore. Durante questo lasso di tempo verrà contestata al Conferitore la difformità del carico rispetto agli accordi contrattuali ed alle previsioni di legge.

In tal caso il rifiuto verrà portato presso un impianto di trattamento RSU e saranno addebitati al Conferitore i costi sostenuti.

10.3 Qualora, a seguito di controlli analitici, venga accertato che i rifiuti conferiti non rispettano i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti e/o dal presente contratto, il Gestore respingerà i carichi successivi se non accompagnati da nuovo certificato di analisi chimico fisica e merceologica, addebitando i costi sostenuti per i carichi risultati non conformi.

ART.11 PREZZO DEL SERVIZIO

11.1 I prezzi dei conferimenti oggetto del presente Contratto vengono concordati tra le Parti e si intendono al netto di IVA.

La tariffa dei rifiuti per i conferimenti effettuati con imballaggi compostabili è pari:

- per i codici EER 20 01 08 e 20.03.02 155,00 €/ton
- per il codice EER 20 02 01 35,00 €/ton

11.2. Nel caso in cui vengano effettuati 3 (tre) o più conferimenti al mese con una frazione compostabile inferiore all'80%, come previsto al punto 4 dell'art.5, la tariffa del mese seguente verrà maggiorata di euro 15,00 a tonnellata.

11.3. Sono fatti salvi adeguamenti delle tariffe, che il conferitore accetta sin d'ora, conseguenti agli eventuali aumenti dei costi dovuti all'emanazione di nuove norme relative alle operazioni di recupero dei rifiuti presso gli impianti di compostaggio o ai maggiori costi di trasporto e conferimento dei rifiuti scaturenti dalla selezione meccanica del rifiuto proveniente dalle attività di vagliatura (sovvallo) presso TMB e discariche.

11.4. Per i conferimenti di rifiuti con percentuale di materiale compostabile compresa tra il 95% e l'80%, accettati in deroga all'art. 5.1.2, sarà applicato il costo sostenuto per il conferimento all'impianto di TMB del maggiore sovvallo prodotto, determinato con l'applicazione della relativa tariffa pagata dalla Sicula Compost sul 15% del carico accettato in deroga dal Gestore.

ART.12 QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONFERIBILI

12.1 Il quantitativo di rifiuti che il Conferitore potrà conferire durante il periodo di vigenza del presente Contratto non potrà superare quello indicato nell'art. 2.2. Il Gestore potrà variare anche in riduzione il quantitativo dei rifiuti da conferire nei casi previsti dal successivo art.13.

ART. 13 OBBLIGHI DEL GESTORE E FORZA MAGGIORE

13.1 Il Gestore si impegna ad eseguire a favore del Conferitore le prestazioni dovute in forza del presente Contratto, alle condizioni ivi indicate. Il Gestore non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio o riduzione dello stesso derivante da cause di forza maggiore per motivazioni igienico-sanitarie e/o esigenze tecniche, o da situazioni indipendenti dalla volontà del Gestore (ad es. saturazione area stoccaggio ammendante, impossibilità smaltimento sovvalli, etc.), che non permettano il trattamento dei rifiuti presso l'impianto di compostaggio. In tali ipotesi, il servizio potrà essere sospeso senza che il conferitore possa avanzare diritto a risarcimento alcuno.

ART. 14 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONFERITORE

14.1 Con la stipulazione del Contratto il Conferitore si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento dei rifiuti conferiti con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo il precedente art.

11. Le Parti prendono altresì atto che:

- Il Conferitore provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico indicati dal Gestore e con le modalità previste dal presente Contratto;
- Il Conferitore garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'allegato C del presente Contratto, tipologicamente individuati dalle normative vigenti, nel rispetto dei quantitativi e delle percentuali di cui agli artt.2 e 3, manlevando di conseguenza il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
- Il Conferitore è responsabile civilmente e penalmente per quanto dichiarato nella scheda descrittiva del rifiuto conferito e del formulario nel caso in cui si verificano delle difformità non a norma di legge sui conferimenti effettuati, anche successivamente all'avvenuto scarico presso l'Impianto. Pertanto, per i danni arrecati sia direttamente che indirettamente al Gestore o a terzi a seguito della non corrispondenza di quanto conferito, il Gestore si riserva la rivalsa

in termini di risarcimento danni sia economici che d'immagine, danni che verranno quantificati eventualmente nelle opportune sedi;

- Il trattamento dei rifiuti ammessi al conferimento è subordinato al rilascio della documentazione richiesta;
- Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dal “formulario di identificazione rifiuti” (DM 01/04/98 n. 145 e s.m.i.);
- I veicoli del Conferitore o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno dentro il perimetro dell'impianto del Gestore a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel D.Lgs. 81/08, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni intervenute;
- Il Conferitore dovrà compilare e sottoscrivere gli allegati A e B, per attestare di avere ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza del Gestore nelle quali è prevista l'attività del Conferitore stesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività del Gestore.

ART. 15 DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

15.1 La durata del Contratto decorre dal 01 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022. E' esclusa qualsivoglia forma di rinnovo tacito.

15.2 Il Contratto sarà risolto *ipso iure* prima del termine sopra citato se, all'esito delle analisi sulla qualità del rifiuto conferito quest'ultimo dovesse risultare non conforme ai requisiti di legge.

15.3 Il presente Contratto è altresì risolto di diritto in caso di revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge.

ART. 16 PAGAMENTO E FATTURAZIONE

16.1. La fatturazione relativa al trattamento dei rifiuti avverrà mensilmente in funzione della quantità e qualità dei rifiuti effettivamente conferiti. Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

16.2 Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'immediata sospensione del servizio, nonché, decorsi 30 giorni dalla data di emissione della fattura, l'applicazione di interessi moratori ex DlG 231/02.

ART. 17 VARIE

17.1 Eventuali modifiche al presente Contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le Parti.

17.2. Le parti dichiarano che quanto previsto dal Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo il Contratto il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni singola clausola.

17.3 Le prestazioni oggetto del presente Contratto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia di gestione dei rifiuti, nonché in base alle clausole contenute in seno al presente contratto.

ART. 18 MODELLO EX DLG 231/2001

18.1. Il Conferitore dichiara di avere preso visione del modello organizzativo e del codice etico dei quali si è dotato il Gestore e di impegnarsi a rispettarli.

ART. 19 FORO COMPETENTE

19.1. Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Catania.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

20.1 Il presente Contratto costituisce scrittura privata da registrare in caso d'uso. Tutte le spese relative alla eventuale registrazione saranno a carico della parte inadempiente che l'ha resa necessaria.

ART. 21 ALLEGATI

- A. Procedura di sicurezza - Istruzioni per le operazioni di conferimento c/o l'impianto di compostaggio di c.da Grotte S.Giorgio - Catania
- B. Informativa sui rischi specifici e di interferenza per attività di conferimento c/o l'impianto di compostaggio di c.da Grotte S.Giorgio - Catania
- C. Modulo di caratterizzazione dei rifiuti compostabili
- D. Informativa tecnica generale relativa al conferimento dei rifiuti ammessi in impianto
- E. Scheda programmazione conferimenti
- F. Richiesta dati e documenti

Catania, li _____

Il Conferitore

Il Gestore IPPC

Firma

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti approvano espressamente le seguenti clausole: 2.2, 2.3 (oggetto del contratto), 3.2, 3.3 (rifiuti conferibili), 5.1, 5.2 (criteri di ammissione al conferimento), 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (modalità di conferimento), 8.3, 8.4, 8.5 (controlli), 9.1 (compost), 10.1, 10.2, 10.3 (diniego di conferimento), 11.2, 11.3 (prezzo del servizio), 12.1 (quantitativi di rifiuti da recuperare), 13.1 (obblighi del gestore e forza maggiore), 14.1 (obblighi e responsabilità del conferitore), 15.2, 15.3 (durata e risoluzione del contratto), 16.2 (pagamento e fatturazione), 19.1 (foro competente).

Il Conferitore

Il Gestore IPPC

Firma

Firma